

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1487 del 29/03/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società OLVI S.R.L. per l'impianto destinato ad attività di studio, costruzione ed installazione di prefabbricati metallici, sito in Comune di Imola (BO), via Spallicci n. 2
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1520 del 26/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove MARZO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **OLVI S.R.L.** per l'impianto destinato ad attività di studio, costruzione ed installazione di prefabbricati metallici, sito in Comune di Imola (BO), via Spallicci n. 2.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società OLVI S.R.L. (C.F. 04027560376 e P. IVA 00691531206) per l'impianto destinato ad attività di studio, costruzione ed installazione di prefabbricati metallici, sito in Comune di Imola (BO), via Spallicci n. 2, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>3</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società **OLVI S.R.L.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società OLVI S.R.L. (C.F. 04027560376 e P. IVA 00691531206 ) con sede legale e impianto in Comune di Imola (BO), via Spallicci n. 2, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 01/10/2020 (Prot. n. 28807), integrata in data 05/10/2020 (Prot. n. 29405), la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera, e comunicazione in materia di impatto acustico, dichiarando la presenza di soli scarichi di acque reflue domestiche e di acque meteoriche dei piazzali non contaminate, recapitate in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 29478 del 06/10/2020 (pratica SUAP n. 105/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/143251 e confluito nella **Pratica SINADOC 26956/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 32836 del 02/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/158259, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 23/10/2020.
- L'ARPAE con nota di APAM - Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Metropolitan PG/2020/169395 del 23/11/2020 ha trasmesso parere sospensivo per necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni per la matrice emissioni in atmosfera, e con nota PG/2020/171016 del 25/11/2020 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni per la matrice impatto acustico.
- ARPAE-AACM, con nota PG/2020/171346 del 25/11/2020, ha richiesto al SUAP la sospensione del procedimento per chiarimenti e integrazioni a carico del richiedente ai sensi art 4 comma 2 D.P.R. 59/2013.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 36463 del 30/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/173525, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- L'Area Gestione e Sviluppo del Territorio del Comune di Imola, con nota del 09/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/178116, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico del Comune di Imola con Atto monocratico n. 1942 del 09/12/2020, per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 38655 del 21/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/185424, ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dal richiedente per la matrice emissioni in atmosfera.
- L'ARPAE- APAM - Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Metropolitan con nota PG/2021/4504 del 13/01/2021 ha trasmesso contributo istruttorio favorevole con prescrizioni per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice scarichi e del nulla osta di impatto acustico espresso dal Comune di Imola, acquisiti i restanti pareri e contributi interni di competenza Arpae, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente in quanto fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da parte di ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 25/03/2021

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali<sup>10</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto OLVI S.R.L.**  
**Attività di studio, costruzione ed installazione prefabbricati metallici**  
**Comune di Imola (BO), via Spallicci n. 2**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di strutture metalliche svolta dalla OLVI Srl nello stabilimento posto in comune di Imola, via Spallicci n°2, secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società OLVI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**  
**PROVENIENZA: SALDATURA FERRO E SMERIGLIATURA**

Portata massima .....	14400 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	8 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particellare .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: celle metalliche e filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

**EMISSIONE E2**  
**PROVENIENZA: SALDATURA ACCIAIO INOX E SMERIGLIATURA**

Portata massima .....	2800 Nm <sup>3</sup> /h
-----------------------	-------------------------

Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	4 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: celle metalliche e filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

#### EMISSIONE DA IMPIANTO TERMICO CIVILE

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna

passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore



dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'attività di carpenteria metallica rientra tra le attività scarsamente rilevanti, in quanto è dichiarato un consumo di complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno. L'attività pertanto rientra al punto a) della parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e ai sensi dell'art 272 comma 1 non è soggetto ad autorizzazione. Qualora il consumo di olio superi la soglia sopra riportata, dovrà essere presentata domanda di modifica del presente allegato.
4. La messa in esercizio del punto di emissione da E2 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31/03/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;  
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società OLVI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal

Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta OLVI Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica agli atti di ARPAE in data 06/10/2020 al PG/2020/143251, successivamente integrata con PG/2020/158259 del 02/11/2020 e con PG/2020/185424 del 21/12/2020, associata alla pratica Sinadoc 26956/2020.

-----  
Pratica Sinadoc 26956/2020

Documento redatto in data 25/03/2021

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto OLVI S.R.L.**  
**Attività di studio, costruzione ed installazione prefabbricati metallici**  
**Comune di Imola (BO), via Spallicci n. 2**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società OLVI S.R.L. ai sensi della L. 447/95 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Imola.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano PG/2020/171016 del 25/11/2020.
- Visto il nulla osta con prescrizioni del Comune di Imola con Atto n. 1942 del 09/12/2020 (agli atti di ARPAE in data 09/12/2020 al PG/2020/178116).

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola con Atto n. 1942 del 09/12/2020, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano PG/2020/171016 del 25/11/2020, con nulla osta con prescrizioni tecniche in merito, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 09/12/2020 al PG/2020/178116. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 18/01/2019 dal sig. Fabrizio Gamberini, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società OLVI S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto ( agli atti di ARPAE in data 06/10/2020 al PG/2020/143251).

-----

Pratica Sinadoc 26956/2020

Documento redatto in data 25/03/2021



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1942 del 09/12/2020

**OGGETTO: AUA 2020 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - OLVI S.R.L. - VIA SPALLICCI 2**

IL DIRIGENTE

Viste l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 28807 del 01/10/2020 e successive integrazioni, presentate dal Sig. Daniele Marchi, in qualità di legale rappresentante della ditta OLVI S.r.l. (C.F. 04027560376), per l'attività di carpenteria metallica, assemblaggio di componentistica e realizzazione di impianti di aspirazione, sita in Imola in via Spallicci 2;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 171016/2020 del 25/11/2020, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Metropolitan sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 35900 del 25/11/2020;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'atto di attribuzione incarico dirigenziale, Atto del Sindaco n. 1 del 23/09/2020;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA  
CON PRESCRIZIONI**

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di A.U.A. citata in premessa, per l'impianto OLVI S.r.l. sito ad Imola in via Spallicci 2, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Distretto Metropolitan sede di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 35900 del 25/11/2020 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Li, 09/12/2020

IL DIRIGENTE

*Alessandro Bettio*  
(atto sottoscritto digitalmente)



Sinadoc 29904/20

Spett.  
Comune di Imola  
Servizio Sviluppo Economico  
e Progetti Europei - SUAP  
Pec: [suap@pec.comune.imola.bo.it](mailto:suap@pec.comune.imola.bo.it)

e p.c. Arpae  
Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana  
c.a. S. Albertini

Trasmesso via PEC

**OGGETTO: Ditta OLVI S.R.L. - Via Spallicci n.2 – Imola (Bo). Richiesta parere su valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.**

In merito alla richiesta in oggetto si è presa visione dello studio acustico presentato dalla ditta OLVI S.R.L. nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per attività a Imola in Via Spallicci n.2.

Trattasi di valutazione previsionale redatta in data 18/01/2019 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95, relativa ad ampliamento di attività di carpenteria metallica, assemblaggio di componentistica e realizzazione di impianti di aspirazione.

Le principali sorgenti sonore sono costituite dalle lavorazioni meccaniche svolte all'interno dello stabilimento produttivo, dalle operazioni di carico e scarico merci, dagli impianti di aspirazione fumi, da un compressore aria e un gruppo di refrigerazione uffici, oltre a pompe di calore e caldaia di riscaldamento locali.

L'attività è prevista esclusivamente in periodo diurno.

La Classificazione Acustica approvata dal Comune di Imola individua la ditta in oggetto ed i principali ricettori limitrofi in area di Classe V.

Dall'analisi dei dati riportati, ottenuti con l'utilizzo di misurazioni di rumore residuo eseguite mediante rilievi fonometrici in sito, e stime previsionale effettuate con modello di calcolo opportunamente tarato, si osserva il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsto dal D.P.C.M. 14.11.97, e dalla Classificazione Acustica del Comune di Imola.

Preso atto di quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con la prescrizione che gli impianti siano attivi esclusivamente in periodo diurno.

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Presidio di Imola

*Tiziano Turrini*

*firmato digitalmente*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Metropolitano - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) - [www.arpae.it](http://www.arpae.it) - P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**